

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA



CITTÀ DI BAGHERIA

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 del Registro DATA: 27/04/2017	Oggetto: Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e per l'esercizio delle funzioni dei consiglieri comunali-Modifiche. – Approvazione -
--	---

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **VENTISETTE** del mese di **aprile** dalle ore 18.00 nel Palazzo di Città, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria ed in seduta pubblica e di prosecuzione per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno di cui alla determinazione del Presidente del Consiglio comunale prot. n°26932 **del 19 aprile 2017** ritualmente notificato a tutti i Consiglieri Comunali.

Consiglieri assegnati al Comune n° 30
 Consiglieri in carica n° 30

Il Presidente dispone l'appello nominale, da cui risulta quanto segue:

N.ro	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.	N.ro	CONSIGLIERI	Pres.	Ass.
1	TRIPOLI FILIPPO MARIA	x		16	SCARDINA VALENTINA	x	
2	AIELLO PIETRO		x	17	VELLA MADDALENA	x	
3	DI STEFANO DOMENICO	x		18	AIELLO ALBA ELENA	x	
4	AMOROSO PAOLO		x	19	CIRANO MASSIMO	x	
5	RIZZO MICHELE	x		20	CHIELLO GIUSEPPINA	x	
6	TORNATORE EMANUELE		x	21	AIELLO ROMINA	x	
7	GARGANO CARMELO		x	22	FINOCCHIARO CAMILLO		x
8	LO GALBO MAURIZIO	x		23	VENTIMIGLIA MARIANO		x
9	D'AGATI BIAGIO	x		24	CASTELLI FILIPPO		x
10	BARONE ANGELO	x		25	D'ANNA FRANCESCO	x	
11	GIAMMANCO ROSARIO	x		26	GIULIANA SERGIO	x	
12	CLEMENTE CLAUDIA	x		27	BELLANTE VINCENZO	x	
13	MAGGIORE MARCO	x		28	BAIAMONTE GAETANO	x	
14	GIAMMARRESI GIUSEPPE	x		29	PALADINO FRANCESCO	x	
15	CANGIALOSI GIUSEPPE		x	30	COFFARO MARCO GIUSEPPE		x

Consiglieri presenti n. 21

Consiglieri assenti n. 9

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Presidente Maggiore Marco.

Assiste il Segretario Generale, dott. Alessi Eugenio.

Il responsabile della direzione II: Affari Generali e Risorse Umane sottopone la presente proposta di deliberazione al Consiglio comunale:

Vista la proposta del nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e per l'esercizio delle funzioni dei Consiglieri comunali, elaborata e approvata con verbale n. 48 del 22/06/2015 dalla I Commissione consiliare, che fa parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;

Ravvisata la necessità di effettuare una rivisitazione del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale e per l'esercizio delle funzioni dei Consiglieri comunali, al fine di renderlo più attuale e funzionale alla luce delle nuove normative e delle nuove tecnologie;

Avendo questa Direzione effettuato il dovuto controllo sulla proposta del nuovo regolamento e accertato che nulla è da eccepire per i 61 articoli che la costituiscono e precisamente dal n. 1 al n. 61;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 (T. U. O. EE. LL.) e successive modificazioni ;

Vista la L. r. n. 30/2000 Norme sull'ordinamento degli Enti locali e successive modificazioni;

Visto il D. Lgs. n. 165/2008 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;

Visto lo Statuto Comunale della città di Bagheria approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 58/2004;

Visto il regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale e per l'esercizio delle funzioni dei Consiglieri comunali approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 10/1996

PROPONE

L'Approvazione del nuovo Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e per l'esercizio delle funzioni dei Consiglieri comunali " composto da 61 articoli, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il responsabile del servizio OO. II.
f.to Giovanni Balistreri

Il responsabile della direzione II
f.to Bartolo Di Matteo

Parere di competenza in merito alla regolarità tecnica:

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 12 della L. r. n. 30/2000, si esprime parere favorevole sulla presente proposta di deliberazione di Consiglio comunale

Il responsabile della direzione II
f.to Bartolo Di Matteo

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA



CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia di Palermo

Verbale della Seduta

-Seduta straordinaria del Consiglio comunale;

-Adunanza Pubblica;

-Assiste il Segretario Generale dott. Eugenio Alessi.

-Per l'amministrazione, sono presenti il , gli assessori Baiamonte Gaetano, e Aiello Romina

-Designati scrutatori in qualità di scrutatori i consiglieri Bellante, Clemente e Vella, giusto verbale n. 35 del 26 aprile 2017.

Il Presidente riprende dagli emendamenti (**all. 1**) da lui stesso presentati alla proposta del Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

Comunica che nell' odierna capigruppo si è deciso in comune accordo di ritirare gli emendamenti n°1 e n°4 di cui dà lettura. Passa quindi ad illustrare, previa lettura, i 3 emendamenti rimasti (**all.1**).

Si apre la discussione generale.

Cons. Lo Galbo: ringrazia i presenti e tutti coloro che hanno contribuito all'elaborazione del nuovo regolamento. In primis ringrazia i componenti della I commissione per il lavoro svolto, la Presidenza il capo area, Bartolo Di Matteo, il Segretario e gli uffici che hanno reso possibile di raggiungere gli obiettivi prefissati dal Consiglio. In merito agli emendamenti presentati dal Presidente ritiene doveroso e giusto che egli ne desse contezza al Consiglio e dichiara di avere apprezzato la sua delicatezza nell'avere stoppato la seduta al fine di discuterne nell'odierna capigruppo.

Cons. Vella: ringrazia il presidente Marco Maggiore, perché ha saputo accogliere la richiesta dei gruppi consiliari, facendo un passo indietro dalle sue posizioni e venendo incontro alla necessità avanzata dai gruppi di minoranza presenti, di rivedere gli emendamenti da egli stesso presentati. In questo modo il Presidente ha cercato di trovare un equilibrio fra le parti e di questo, sottolinea, bisogna dargli merito.

Entrano in aula i consiglieri Coffaro e Finocchiaro ed il numero dei presenti passa a **VENTITRE**

Il Presidente dichiara di avere compreso i toni del Vice Presidente e le richieste di taluni consiglieri, in merito agli emendamenti da egli stesso presentati e di avere cercato di chiarire la vicenda in seno alla Capigruppo. Dichiara che il lavoro svolto per l'elaborazione del testo del Regolamento è stato molto complesso e si è svolto in più fasi. In merito agli emendamenti da egli presentati, afferma, che sono stati portati al voto solo quelli condivisi durante la Capigruppo. Pensa che il lavoro sia stato portato avanti con impegno e diligenza e si complimenta con tutti coloro che hanno reso possibile l'elaborazione del Regolamento.

Si passa alla votazione degli emendamenti presentati dal Presidente, che avviene singolarmente per ciascuno di essi.

Il Presidente mette ai voti **l'emendamento all'art. 48 comma 8**

Eseguita la votazione ed accertato il seguente risultato:

Consiglieri presenti

n° 23

Consiglieri votanti
Consiglieri favorevoli

n° 23

n° 23 Aiello A., Aiello R., Baiamonte, Barone, Bellante, Chiello, Cirano, Clemente, Coffaro, D'Agati, D'Anna, Di Stefano, Finocchiaro, Giammanco, Giammarresi, Giuliana, Lo Galbo, Maggiore, Paladino, Rizzo, Scardina, Tripoli, Vella).

Il Presidente dichiara l'esito e proclama che il Consiglio comunale ha approvato **all'unanimità**
l'emendamento **all'art. 48 comma 8**

Il Presidente mette ai voti **l'emendamento all'art. 26 comma 5**

Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Consiglieri favorevoli

n° 23

n° 23

n° 23 Aiello A., Aiello R., Baiamonte, Barone, Bellante, Chiello, Cirano, Clemente, Coffaro, D'Agati, D'Anna, Di Stefano, Finocchiaro, Giammanco, Giammarresi, Giuliana, Lo Galbo, Maggiore, Paladino, Rizzo, Scardina, Tripoli, Vella).

Il Presidente dichiara l'esito e proclama che il Consiglio comunale ha approvato **all'unanimità**
l'emendamento **all'art. 26 comma 5**

Il Presidente mette ai voti l'emendamento **all'art. 47 comma 4**

Eseguita la votazione ed accertato il seguente risultato:

Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Consiglieri favorevoli

n° 23

n° 23

n° 21 (Aiello A., Aiello R., Baiamonte, Barone, Bellante, Chiello, Cirano, Clemente, Coffaro, D'Agati, D'Anna, Finocchiaro, Giammanco, Giammarresi, Giuliana, Lo Galbo, Maggiore, Paladino, Rizzo, Scardina, Vella);

Consiglieri astenuti

n° 2 (Di Stefano e Tripoli)

Il Presidente dichiara l'esito e proclama che il Consiglio comunale ha approvato **a maggioranza**
l'emendamento **all'art. 47 comma 4**

Si passa all'emendamento presentato dal cons. Chiello (**all. 2**) di cui il Presidente dà lettura.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento, testè detto.

Consiglieri presenti
Consiglieri votanti
Consiglieri favorevoli

n° 23

n° 23

n° 23 Aiello A., Aiello R., Baiamonte, Barone, Bellante, Chiello, Cirano, Clemente, Coffaro, D'Agati, D'Anna, Di Stefano, Finocchiaro, Giammanco, Giammarresi, Giuliana, Lo Galbo, Maggiore, Paladino, Rizzo, Scardina, Tripoli, Vella,

Il Presidente dichiara l'esito e proclama che il Consiglio comunale ha approvato **all'unanimità**
l'emendamento del cons. Chiello.

Si passa quindi alla votazione del testo del Regolamento, così come emendato.

Si susseguono le dichiarazioni di voto.

Cons. Finocchiaro: esprime il suo voto favorevole all'approvazione del Nuovo Regolamento così come emendato e ringrazia tutti coloro che hanno collaborato alla stesura del testo, in primis il cons. Aiello Romina ed i componenti della I^a commissione, che si sono espressi per un cambiamento del vecchio testo. Dichiara il suo voto **favorevole**.

Escono i consiglieri Di Stefano, Tripoli e D'Agati ed il numero dei presenti passa a **VENTI**.

Cons. Chiello: esprime la sua soddisfazione per il lavoro svolto dalla I commissione e da tutti i gruppi consiliari, che hanno lavorato in sinergia e si rammarica del fatto che alcuni consiglieri siano assenti o siano appena usciti, perchè ritiene che sarebbe stato bello che oggi si votasse il Regolamento con un voto unanime. Dichiaro il suo voto **favorevole**.

Cons. Vella: dichiara di essere contenta del lavoro svolto dal Consiglio e ringrazia tutti coloro che si sono prodigati per raggiungere l'obiettivo. Ringrazia in primis l'assessore Aiello Romina per l'ottimo lavoro svolto quando faceva parte della I commissione, il Presidente del Consiglio comunale, la figura apicale Bartolo Di Matteo per il lavoro costruttivo e pacato reso in sinergia con i gruppi consiliari. Dichiaro il suo voto **favorevole**.

Cons. Lo Galbo: Apprezza il lavoro svolto in sinergia e piena collaborazione e ringrazia tutti coloro che hanno preso parte al lavoro di elaborazione del testo: i componenti della I commissione, la figura apicale, Bartolo Di Matteo, il Segretario generale, l'ufficio di Presidenza, e non ultimo il Presidente che ha saputo lavorare in sinergia con i gruppi consiliari, accogliendo gli emendamenti presentati dai singoli consiglieri. Dichiaro il suo voto **favorevole**

Cons. Giammaresi Ringrazia tutti coloro che hanno partecipato all'elaborazione del Regolamento, anche se dice di avere notato degli interventi da parte di taluni che, a suo avviso, si sono arrogati una partecipazione al lavoro svolto per l'elaborazione del testo, che invece non c'è stata, non avendo partecipato ad alcuna delle capigruppo in materia di Regolamento. Dichiaro il suo voto **favorevole**.

Entra il Sindaco

Il Presidente: esprime la sua soddisfazione per gli interventi, che hanno evidenziato la sinergia, l'armonia e la collaborazione nella stesura del testo del Regolamento. Dichiaro di sentirsi parte del progetto e di averci lavorato anche come componente della I commissione. Puntualizza il fatto che si sia trattato di un lavoro complesso e delicato e ringrazia tutti coloro che si sono prodigati perché il lavoro fosse svolto e realizzato al meglio, in particolare, i consiglieri Vella ed Aiello Romina, i consiglieri Aiello Pietro, Carmelo Gargano e Michele Rizzo, il consigliere Chiello Giuseppina, Tornatore Emanuele e Finocchiaro Camillo. Ringrazia la figura apicale Bartolo Di Matteo per l'impegno profuso ed il Vice Segretario Costantino Di Salvo. Infine ringrazia il Segretario generale, Eugenio Alessi, disponibile in tutte le fasi di lavoro, per ruolo consultivo ed interventi giuridici. Ringrazia, infine, tutti i consiglieri e gruppi consiliari, che si sono spesi perché si arrivasse all'approvazione del testo. Aggiunge una nota di rammarico ed amarezza perché questo regolamento non sarà votato all'unanimità di tutto il Consiglio, in considerazione anche del fatto che alcuni consiglieri si sono appena allontanati. Dichiaro il suo voto **favorevole**

Si passa quindi alla votazione del testo del **Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e per l'esercizio delle funzioni dei consiglieri, così come emendato**

Entra il consigliere Castelli ed il numero dei presenti passa a **VENTUNO**(non vota)

Eseguita la votazione ed accertato il seguente risultato:


Consiglieri presenti	n° 21
Consiglieri votanti	n° 20
Consiglieri favorevoli	n° 19 Aiello A., Aiello R., Baiamonte, Barone, Bellante, Chiello, Cirano, Clemente, Coffaro, D'Anna, Finocchiaro, Giammarresi, Giuliana, Lo Galbo, Maggiore, Paladino, Rizzo, Scardina, Vella,
Consiglieri astenuti	n° 1 (Giammanco)

Il Presidente dichiara l'esito e proclama che il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e per l'esercizio delle funzioni dei consiglieri, così come emendato.

Si passa alla votazione dell'immediata esecutività del Regolamento che riporta la stessa votazione, sopradetta.

A questo punto si sospende per una capigruppo. Sono le ore 19,00.

Entrano in aula i consiglieri Aiello Pietro, Cangialosi, D'Agati e Ventimiglia ed esce il consigliere Cirano ed il numero dei presenti passa a **VENTIQUATTRO**.



CITTÀ DI BAGHERIA

Provincia di Palermo
Ufficio di Segreteria del Consiglio comunale



"Att' 1"

OGGETTO: Emendamenti nuovo Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale di Bagheria

SI PROPONE DI EMENDARE NEL SEGUENTE MODO:

1)

~~Cassare art. 24 comma n. 6 e n. 7~~

2)

Art. 48 cassare al comma n. 8 dalla parola "Per quest'ultimo" e modificare con "in conformità a quanto previsto dal comma n.1 dell'articolo n. 57"

3)

Art. 26 comma n.5. Cassare da "si eseguono" fino alla fine, e sostituire con "ogni presidente di gruppo consiliare ha a disposizione non più di 10 minuti".

DELETS:

Leggani 10
Cilie

4)

~~Art. 47 comma n. 2. Aggiungere la dicitura: "Nella proposta di inversione dell'ordine del giorno non sono previste dichiarazioni di voto".~~

5)

Art. 47 comma n. 4. Sostituire la dicitura "30 minuti" con "20 minuti".

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
MARCO MAGGIORE**

Forere Taccaio Forere

EMENDAMENTO SUL Alleg. n° 2
REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE

- SI CHIEDE DI SOSTITUIRE, OVE
SIA NECESSARIO, CON LA DICITURA
"COMMISSIONE PERMANENTE DEI GRUPPI CONSILIARI",
AL POSTO DI "CONFERENZA DEI GRUPPI CONSILIARI".

IL CONSIGLIERE
Giuseppe Chiello

Si esprime favorevole parere anche che poter
la scelta rientrando nella discrezionalità
politica del CC

GGG



CITTA' DI BAGHERIA

___ _ooOoo_ ___

Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e
per l'esercizio delle funzioni dei consiglieri comunali

**Approvato Con Deliberazione Del Consiglio Comunale n.37
del 27/04/2017**

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ	4
ART. 2 - NORME DI RIFERIMENTO.....	4
ART. 3 - INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO.....	4
CAPO II - LE ADUNANZE.....	5
ART. 4 - SEDE DELLE ADUNANZE.....	5
ART. 5 - PUBBLICITÀ DELLE ADUNANZE.....	6
ART. 6 - ADUNANZE “APERTE”.....	6
CAPO III - I CONSIGLIERI.....	7
ART. 7 - MANDATO ELETTIVO.....	7
ART. 8 - DIMISSIONI	7
ART. 9 - DECADENZA, RIMOZIONE, SOSPENSIONE.....	8
ART. 10 - DIRITTI DEI CONSIGLIERI.....	8
ART. 11 - DOVERI DEI CONSIGLIERI	9
ART. 12 – ASTENSIONE.....	9
ART. 13 - ELEZIONE DOMICILIO.....	9
ART. 14 – RAPPRESENTANZA.....	10
CAPO IV - GLI ORGANI CONSILIARI.....	10
ART. 15 - I GRUPPI CONSILIARI.....	10
ART. 16 - COMMISSIONE PERMANENTE DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI.....	11
ART. 17 - COMMISSIONI CONSILIARI.....	11
ART. 18 - IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.....	12
ART. 19 - MOZIONE DI REVOCA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.....	12
ART. 20 - FUNZIONAMENTO UFFICIO PRESIDENZA E COMMISSIONE DI INDAGINE.....	12
CAPO V - FUNZIONI PROPULSIVE E DI CONTROLLO.....	14
ART. 21 - DIRITTO D’INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI.....	14
ART. 22 - CONTROLLO SULL’ATTIVITÀ DELLA GIUNTA.....	14
ART. 23 – INTERROGAZIONI.....	15
ART. 24 - INTERPELLANZE.....	15
ART. 25 - QUESTION TIME.....	16
ART. 26 – MOZIONI.....	16
ART. 27 - TRATTAZIONE CONGIUNTA DI INTERPELLANZE E MOZIONI	17
ART. 28 - DIRITTO D'INFORMAZIONE.....	17
ART. 29 - DIRITTO DI VISIONE.....	17
ART. 30 - PROCEDURA PER L’ACCESSO.....	18

ART. 31 - RILASCIO DI COPIE DI ATTI E DOCUMENTI.....	18
ART. 32 - RESPONSABILITÀ E RIMEDI.....	19
ART. 33 - NORME COMUNI.....	19
CAPO VI - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.....	19
ART. 34 - CONVOCAZIONE.....	19
ART. 35 - ORDINE DEL GIORNO.....	20
ART. 36 - PARTECIPAZIONE E ASSENZE.....	21
ART. 37 - TERMINI DI CONSEGNA.....	21
ART. 38 - PUBBLICAZIONE.....	21
ART. 39 - DEPOSITO DEGLI ATTI.....	22
CAPO VII - LE ADUNANZE.....	22
ART. 40 - VALIDITÀ DELLE ADUNANZE.....	22
ART. 41 - PARTECIPAZIONE DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI ED ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI.....	23
ART. 42 - LA PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO.....	23
CAPO VIII - DISCIPLINA DELLA ADUNANZE.....	24
ART. 43 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI.....	24
ART. 44 - COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE AL CONSIGLIO COMUNALE.....	24
ART. 45 - PROCESSO VERBALE: REDAZIONE, LETTURA ED APPROVAZIONE.....	24
ART. 46 - ORDINE DELLA TRATTAZIONE - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E PROPOSTA DI SOSPENSIVA.....	25
ART. 47 - ORDINE DI TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO DISCUSSIONE GENERALE.....	25
ART. 48 - INTERVENTO DEI CONSIGLIERI NELLA DISCUSSIONE GENERALE.....	26
ART. 49 - PRESENTAZIONE, ILLUSTRAZIONE E VOTAZIONE DELLE MOZIONI.....	27
ART. 50 - RICHIAMO AL REGOLAMENTO, PER MOZIONE D'ORDINE O PER FATTO PERSONALE.....	27
ART. 51 - PRESENTAZIONE, DISCUSSIONE E VOTAZIONE SUGLI EMENDAMENTI E SUB MENDAMENTI.....	28
ART. 52 - TERMINE DELL'ADUNANZA.....	29
CAPO IX - LE DELIBERAZIONI.....	29
ART. 53 - REDAZIONE DEL VERBALE.....	29
ART. 54 - APPROVAZIONE DEL VERBALE.....	30
ART. 55 - LE VOTAZIONI.....	30
ART. 56 - FORME DI VOTAZIONI.....	31
ART. 57 - VOTAZIONI: PROCEDIMENTO.....	32
ART. 58 - ESITO DELLE VOTAZIONI.....	32
ART. 59 - REGOLAMENTO INTERNO.....	32
CAPO X - NORME FINALI.....	33
ART. 60 - DIFFUSIONE.....	33
ART. 61 - ENTRATA IN VIGORE.....	33

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, predisposto in applicazione dello Statuto di questo Comune, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio, del Presidente e dei Consiglieri.
2. Il Consiglio comunale è l'organo d'indirizzo e di controllo politico amministrativo di tutta l'attività dell'Ente. Le competenze, così come le varie funzioni dei Consiglieri, sono previste dall'O.R.E.L. Vigente in Sicilia e dalle altre leggi vigenti in materia, le leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia, dallo Statuto Comunale e dal presente regolamento.
3. L'attività del Consiglio e le funzioni dei Consiglieri devono ispirarsi al principio di correttezza, trasparenza, informazione, partecipazione, legalità, funzionalità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
4. Le determinazioni su situazioni o questioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, sono adottate dal Presidente, ispirandosi ai detti principi nel rispetto delle citate norme, udito il parere Collegiale dell'Ufficio di Presidenza e della commissione permanente dei presidenti dei gruppi consiliari con l'intervento del Segretario Generale.

Art. 2

Norme di riferimento

1. Le norme di riferimento che regolano l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio comunale, l'esercizio delle funzioni del Consiglio del Presidente e dei Consiglieri sono: l'O.R.E.L. Vigente in Sicilia e le altre leggi vigenti in materia, le leggi nazionali richiamate o recepite o in qualsiasi modo applicabili in Sicilia, lo Statuto Comunale e il presente regolamento.
2. Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento; inoltre le presenti norme saranno disapplicate, in attesa di un loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale, fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.

Art. 3

Interpretazione del regolamento

1. Nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme del presente regolamento dovranno essere tenuti presenti i principi enunciati al precedente articolo 1 e le norme richiamate al precedente articolo 2.
2. Nel caso in cui la questione sull'interpretazione o sul conflitto di competenza è sollevata nel corso di una seduta di Consiglio Comunale per un argomento in trattazione, il Presidente del Consiglio può, sentiti i Presidenti dei gruppi consiliari, sospendere la trattazione dell'argomento in discussione rinviandolo a successiva seduta, disponendo la convocazione Collegiale dell'Ufficio di Presidenza e della **commissione permanente dei gruppi consiliari** con l'intervento del Segretario Generale. In caso di urgenza, il Presidente può sospendere i lavori d'aula per convocare immediatamente l'organo Collegiale di cui al precedente comma.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente.
4. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Commissione permanente dei presidenti dei gruppi consiliari.

5. Qualora nella Commissione permanente dei gruppi consiliari l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei tre quinti dei Consiglieri dai **presidenti dei gruppi consiliari** rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

6. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni. Della stessa viene fatta annotazione a margine del relativo articolo del presente regolamento.

CAPO II LE ADUNANZE

Art. 4 Sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio comunale si tengono, di regola, presso la sede comunale, nell'aula all'uopo destinata nella quale oltre ai posti per il Presidente, per i Consiglieri e per il Segretario, devono essere riservati i necessari posti per il Sindaco e i componenti della Giunta.

2. Nella stessa sala uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Se possibile, apposito spazio, separato dalla sala dei consiglieri, in posizione idonea a consentire il miglior esercizio della loro attività, è assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione. Le sedute del Consiglio Comunale possono essere diffuse attraverso l'utilizzo di emittenti radiofoniche e televisive. Con le TV locali si potrà stipulare apposita convenzione. L'Amministrazione può provvedere ad erogare un contributo a sostegno, con apposita convenzione, alle emittenti televisive che operano nell'informazione giornaliera con trasmissioni giornaliere e che si impegnino, con convenzione, a trasmettere i lavori d'aula e a dare notizia dei lavori delle Commissioni Consiliari. Per quanto riguarda le riprese e la relativa regolamentazione si rinvia all'apposito regolamento.

3. Durante le sedute possono avere accesso nella parte riservata ai Consiglieri, oltre ai Consiglieri stessi, ai componenti la Giunta, al Segretario, ai dipendenti in servizio nominativamente assegnati al servizio d'aula, ed ai consulenti del Sindaco, soltanto le persone delle quali è stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente, in relazione alle questioni poste all'ordine del giorno.

4. Fatta eccezione per i Consiglieri Comunali, per il Sindaco, per i componenti della Giunta, per i Consulenti del Sindaco, per il personale in divisa, per il Segretario Generale e Vice Segretario Generale, le persone ammesse in aula devono essere fornite di apposito e visibile cartellino di riconoscimento. Apposito spazio è riservato ai componenti degli organi circoscrizionali e a personalità istituzionali.

5. Su proposta del Sindaco o su determinazione propria, il Presidente può stabilire che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, ma sempre nell'ambito territoriale del Comune, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa o sia motivato da ragione di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno, la solidarietà o la partecipazione della Comunità.

6. La Sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione. Per le riunioni da tenersi fuori dalla sede comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio, in altri luoghi pubblici ed in apposite bacheche all'uopo predisposte.

7. Il giorno in cui si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera italiana e quella con i colori del Comune.

Art. 5

Pubblicità delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche e, nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistervi in silenzio, mantenendo un contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi commento o segno di approvazione o disapprovazione. Laddove il contegno rispettoso dei lavori d'aula da parte del pubblico non sia garantito il Presidente può richiedere l'allontanamento del pubblico dall'apposito spazio a loro riservato.
2. La Presidenza del Consiglio provvede ad assicurare la massima diffusione della notizia della convocazione del Consiglio, specificandone data, luogo ed oggetto delle adunanze.
3. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che implicino apprezzamento o giudizi sulle qualità o sul comportamento di persone, od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone.
4. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
5. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni su moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente chiude la discussione senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno due capigruppo, può deliberare, a maggioranza dei presenti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
6. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, oltre ai componenti del Consiglio, il Sindaco o Assessore in sua rappresentanza ed il Segretario comunale.

Art. 6

Adunanze "aperte"

1. In presenza di particolari condizioni previste dallo statuto o di rilevanti motivi d'interesse della comunità su richiesta degli organi previsti dall'art. 20, comma 1, dello Statuto, il Presidente può convocare il Consiglio comunale in "adunanza aperta", nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati dal Presidente del Consiglio, d'intesa con la commissione permanente dei gruppi consiliari, Parlamentari, rappresentanti dello Stato della Regione, di altri Comuni, dei consorzi intercomunali, delle società esterne e partecipate che gestiscono servizi comunali, delle Circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere nonché esperti di chiara fama, nonché ogni persona fisica o giuridica il cui contributo è ritenuto utile alla discussione del tema.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei Consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti invitati che portano il loro contributo di opinioni di conoscenze di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. La seduta aperta, non può successivamente diventare chiusa. Il giorno di convocazione dell'adunanza aperta non possono essere convocati ulteriori consigli straordinari o ordinari.
5. La seduta aperta deve necessariamente avere un solo ordine del giorno.
6. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate né presentate proposte di delibera. Dell'adunanza deve essere redatto regolare verbale.

CAPO III I CONSIGLIERI

Art. 7

Mandato elettivo

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro entrata e durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune, la loro posizione giuridica e le indennità sono regolati dalla Legge, con le specificazioni previste dallo Statuto.
2. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato ed entrano in carica all'atto della proclamazione. Debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni che investono interessi propri o di parenti **fino al IV grado** o affini **fino al II grado** o di società o associazioni di cui hanno la rappresentanza e dal prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi o forniture e appalti.
3. Hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni o Organismi di cui fanno parte. Il Presidente ha la facoltà di invitare all'osservanza dei propri doveri i Consiglieri e in caso di recidiva di richiamarli prima per iscritto e poi in seduta pubblica del Consiglio.
4. Il Consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio. E' esente da responsabilità il Consigliere assente, che non abbia preso parte alla deliberazione, che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
5. Nei casi in cui la legge, lo statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, questi deve essere sempre nominato o designato dal Consiglio, in seduta pubblica, con votazione segreta e garantendo, se prevista, la presenza della minoranza, la scelta del Consigliere indicato dai relativi gruppi **relativamente alle commissioni permanenti istituite dal Consiglio comunale, è consentito a ciascun gruppo consiliare, di sostituire nel corso della consiliatura i componenti assegnati a ciascuna commissione e mantenere invariato il numero dei componenti stessi.**
6. I Consiglieri, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi e alle aspettative stabilite dalla legge.
7. Hanno, altresì, diritto alla indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni giorno di adunanza del Consiglio o delle Commissioni formalmente istituite e convocate.
8. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Consiglio o dal Presidente a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale, hanno diritto, alle stesse condizioni e nella stessa misura del Sindaco, al rimborso delle spese di viaggio e quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 8

Dimissioni

1. Le dimissioni, la decadenza, la rimozione, la sospensione, la surroga, sono regolati dalla legge con le specificazioni previste dallo Statuto.
2. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate al Consiglio con comunicazione scritta e sottoscritta, inviata al Presidente e per conoscenza al Segretario comunale, o formalizzate nella seduta del Consiglio e inserite a verbale.
3. Le dimissioni sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Qualora la comunicazione delle dimissioni sia integrata da motivazioni politiche, formulate in maniera chiara ed esplicita, su richiesta di un quinto dei consiglieri, potrà, nella prima riunione utile, aprirsi un dibattito.
4. Il Consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità del surrogante, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 9

Decadenza, rimozione, sospensione

1. La decadenza dalla carica di Consigliere per ripetuta e non giustificata assenza dalle adunanze consiliari è disciplinata dalla legge e dallo statuto. Verificandosi le condizioni previste, la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nella seduta immediatamente successiva alla scadenza del termine assegnato dalla contestazione fatta dal Presidente. Prima di dichiarare la decadenza il Consiglio esamina le eventuali giustificazioni presentate per iscritto al Presidente dall'interessato e decide conseguentemente.
2. La decadenza e la rimozione dei Consiglieri e le relative procedure sono regolate dalla legge, sia quando si verifichi una delle condizioni previste dalla L.R. 31/86 e successive modifiche ed integrazioni sia quando intervenga un provvedimento dell'autorità competente.
3. Il Presidente, avuta conoscenza di un provvedimento di decadenza o di rimozione, convoca il Consiglio comunale che ne prende atto ed adotta le deliberazioni conseguenti.
4. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità del surrogando.
5. L'eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineleggibilità che dovessero successivamente intervenire non alterano la completezza del Consiglio stesso.
6. In caso di sospensione, il Presidente, ricevuta copia del provvedimento, convoca il Consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il Consigliere comunale sospeso non può esercitare le funzioni connesse e conseguenti a tale carica.

Art. 10

Diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni di controllo politico-amministrativo sull'attività della Giunta e degli uffici attraverso gli strumenti previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto al Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazioni e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, oppure mediante richiesta di un esame e di un dibattito generale.
2. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.
3. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni o mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
4. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni utili all'espletamento del mandato elettivo. Inoltre hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati nei modi e tempi previsti dai vigenti regolamenti.
5. I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di regolamenti, di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari, di verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze, determinazioni e provvedimenti emessi dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione salvo che la stessa documentazione richiesta non sia già stata pubblicata all'albo pretorio. I consiglieri hanno inoltre diritto di accesso a tutti i locali del comune per attività correlata al proprio mandato. L'accesso può essere negato dai dipendenti comunali in presenza di utenza per motivi di privacy.
6. L'Esercizio dei diritti dei Consiglieri e i relativi doveri del Sindaco o degli organi

burocratici, le varie procedure, i tempi e i modi sono regolati dal presente regolamento, dallo statuto e dalle procedure previste dalla normativa vigente.

7. I consiglieri, hanno diritto di:

- presentare atti ispettivi;
- esercitare l'iniziativa su tutti gli atti di competenza del Consiglio;
- intervenire nella discussione e presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione.

I Consiglieri hanno facoltà di attivare qualsiasi Organo di controllo nelle forme e nei limiti stabiliti dalla Legge.

Art. 11

Doveri dei consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte, di rispettarne le decisioni e le direttive del Presidente, **nel rispetto del presente Regolamento dello Statuto comunale e della normativa vigente** di tenere comportamenti tali da facilitare le funzioni e non sminuirne l'autorità.

2. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge o dalle relative norme regolamentari e nei casi in cui l'oggetto ne rappresenti la necessità e l'opportunità. Non devono utilizzare i documenti e le informazioni per scopi diversi dall'espletamento del loro mandato.

3. Inoltre, devono rispettare le norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale e quelle sulle spese per la campagna elettorale, come previsto dalle norme vigenti e dall'apposito regolamento.

4. L'esercizio dei doveri e dei diritti dei consiglieri e i relativi doveri del Sindaco, degli assessori o degli organi burocratici, le varie procedure, i tempi e i modi sono regolati dalla legge e dallo Statuto con le specificazioni del presente regolamento.

5. Ove il consigliere comunale, che riveste la qualità di scrutatore, intenda allontanarsi dall'aula, dovrà darne avviso al Presidente **che provvederà alla sua sostituzione.**

Art. 12

Astensione

1. I consiglieri comunali, così come gli altri amministratori, debbono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti.

2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado.

3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta anche l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.

4. I consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto nel verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 13

Elezione domicilio

1. I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, comunicare all'Ufficio di presidenza un indirizzo PEC ovvero un domiciliatario residente nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Segretario, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitargli tempestivamente tali documenti.

2. Fino a quando non sia stata effettuata la comunicazione di cui al precedente comma, l'avviso sarà affisso all'albo pretorio e copia sarà spedita al domicilio anagrafico del

consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dallo Statuto.

Art. 14

Rappresentanza

1. I consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale. In caso di partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo politico. Essa interviene assieme al Sindaco ed alla Giunta comunale. La delegazione viene costituita dal Consiglio e, nei casi d'urgenza, dalla **commissione permanente dei gruppi consiliari**.

CAPO IV

GLI ORGANI CONSILIARI

Art. 15

I gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare, che non è condizionato da un numero minimo di componenti.

2. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco, al Presidente e al Segretario comunale la loro composizione e il nome del Presidente del gruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neoeletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Presidente del gruppo il consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

3. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione, come previsto dal secondo comma, allegando la dichiarazione di accettazione del Presidente del nuovo gruppo.

4. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora almeno due consiglieri si siano dichiarati indipendenti, essi sono obbligati a costituire un gruppo misto comunicando al Presidente del consiglio comunale il presidente del gruppo misto, in caso di mancata comunicazione sarà considerato presidente del gruppo misto il consigliere con il maggior numero di voti.

5. Per costituire un nuovo gruppo consiliare occorre che lo stesso sia composto almeno da due componenti. Il nuovo gruppo eleggerà al suo interno il Presidente del gruppo, qualora la presidenza non dovesse ricevere comunicazioni in merito alla figura del presidente del gruppo consiliare verrà considerato tale il consigliere che ha riportato più voti. Della costituzione del gruppo deve essere data comunicazione come previsto dal secondo comma da parte dei consiglieri interessati.

6. Ai Presidenti dei gruppi consiliari, come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario comunale la comunicazione di cui al quarto comma dell' art. 15 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44. Fino alla comunicazione dei Presidenti dei gruppi, le predette comunicazioni saranno effettuate ai consiglieri che hanno riportato il maggior numero di preferenze per ogni lista.

7. È facoltà di più gruppi consiliari di confederarsi per il perseguimento di comuni obiettivi politici, con dichiarazione scritta a firma congiunta dei rispettivi Presidenti dei gruppi consiliari da presentarsi al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed al Segretario comunale.

8. Al gruppo consiliare saranno assegnati appositi locali arredati e con i necessari supporti al fine di espletare le loro funzioni.

Art. 16

Commissione permanente dei gruppi consiliari

1. La Commissione permanente dei gruppi consiliari è organismo consultivo del Presidente del Consiglio Comunale, concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio ed è composta dal Presidente, dai presidenti dei gruppi consiliari e dal Segretario comunale o suo delegato ove venga richiesto dal Presidente. Nella riunione in cui si determina l'Ordine del Giorno dei lavori consiliari, possono essere invitati i Presidenti delle Commissioni consiliari di studio e consultazione.
2. Il Sindaco può sottoporre al parere della Commissione permanente dei gruppi consiliari, anche prima di chiederne l'iscrizione nell'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse.
3. La Commissione permanente dei gruppi consiliari esercita le altre funzioni ad essa attribuite dallo statuto, dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale con appositi incarichi.
4. La Commissione permanente dei gruppi consiliari è, anche verbalmente, convocata dal Presidente, anche su richiesta di uno dei Presidenti dei gruppi consiliari, e presieduta dallo stesso o da chi ne fa le veci. I Presidenti dei gruppi consiliari hanno facoltà di delegare in loro vece un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla **Commissione permanente dei gruppi consiliari**. Le proposte e i pareri della **Commissione permanente dei gruppi consiliari** sono illustrati al Consiglio dal Presidente.
5. Le adunanze, che per decisione del Presidente possono essere anche pubbliche, sono valide quando i partecipanti rappresentano almeno la metà dei Consiglieri in carica. Le assenze ingiustificate saranno comunicate al Consiglio e censurate dallo stesso.
6. Alla riunione possono partecipare il Segretario e funzionari comunali dietro richiesta della **Commissione permanente dei gruppi consiliari**.
7. La Commissione permanente dei gruppi consiliari coadiuva il Presidente in ordine alla programmazione dei lavori ed alla predisposizione dell'ordine del giorno e del calendario delle attività del Consiglio comunale, per tali compiti deve essere convocata all'inizio di ogni mese per la programmazione dei lavori d'aula e prima della predisposizione di ogni Ordine del Giorno, salvi i casi di convocazione di urgenza. Il programma viene predisposto dall'Ufficio di Presidenza e deve indicare le richieste del Sindaco in ordine alla priorità di trattazione, gli atti ispettivi in ordine di presentazione e tutte le proposte deliberative pronte ad essere trattate in Consiglio e poste all'attenzione della **Commissione permanente dei gruppi consiliari** per il parere. Alla prima seduta utile il programma sarà comunicato al Consiglio comunale.
8. In ordine alla comunicazione di cui sopra, ove non sorgano obiezioni, il programma resta stabilito a meno che nel corso della sessione, non intervengano urgenti necessità di modifica del programma e del calendario.

Art. 17

Commissioni consiliari

1. In base allo Statuto comunale, il Consiglio comunale, per tutta la sua durata in carica costituisce nel proprio seno commissioni permanenti di studio e consultazione. Le competenze e la loro composizione numerica sono disposte con apposito separato regolamento.
2. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti per effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una Commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.
3. Il Consiglio comunale può nominare delle Commissioni con l'incarico di studiare problemi, piani e programmi di rilevanza straordinaria, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.

4. Come previsto dal primo comma, il Consiglio comunale per l'esercizio delle proprie funzioni, nomina Commissioni consultive competenti a rilasciare pareri non vincolanti sulle materie di competenza del Consiglio stesso secondo quanto previsto dal vigente statuto e dall'apposito separato regolamento.

Art. 18

Il Presidente del Consiglio

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito in ogni funzione o potere dal vice Presidente e, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, indipendentemente dalla lista di appartenenza.
3. Il Presidente o chi lo sostituisce, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dalle norme vigenti in questo Comune e dal presente regolamento.
4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, sarà cura del Segretario informare e sottoporre al sostituto gli adempimenti previsti dalle norme vigenti.
5. Per le convocazioni del Consiglio e l'attivazione delle Commissioni, il Presidente si avvale dell'ufficio di Presidenza. Per l'espletamento delle altre funzioni si avvale delle strutture esistenti nel Comune e del relativo personale che sarà specificatamente distaccato dal Sindaco in relazione alle disponibilità degli uffici, oppure temporaneamente incaricato con provvedimento del Segretario comunale.
6. Il Vice Presidente del Consiglio comunale coadiuva il Presidente nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, lo sostituisce in caso di assenza ed impedimento.
7. Al Presidente saranno assegnati appositi locali, arredati e con i necessari supporti.
8. Le dimissioni della carica di Presidente del Consiglio devono essere presentate al Consiglio Comunale con comunicazione scritta e formalizzata nella prima seduta utile. Qualora la comunicazione delle dimissioni sia integrata da motivazioni politiche, formulate in maniera chiara ed esplicita, su richiesta di un quinto dei consiglieri, potrà, nella prima riunione utile, aprirsi un dibattito.
9. Le modalità di dimissione dalla carica di Vicepresidente sono identiche a quelle del presidente.

Art. 19

Mozione di revoca del Presidente del Consiglio

1. Nei confronti del Presidente del consiglio comunale può essere presentata, una mozione motivata di **revoca**, ai sensi dell'art. 11 bis della l.r. 35/97 introdotto dalla l.r. N°6 del 11/04/2011 all'art. 10 commi 1 e 2.
2. La mozione, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti del consiglio comunale, viene discussa in consiglio alla prima seduta utile.
3. Essa, votata per appello nominale ed approvata da almeno i due terzi dei componenti del consiglio, determina la cessazione dalla carica di presidente ma non da quella di consigliere.
4. Non può essere presentata una nuova mozione di **revoca** qualora non siano trascorsi almeno 6 mesi dalla discussione dell'ultima mozione di **revoca** al Presidente del consiglio.
5. Le stesse procedure si seguono per gli altri membri dell'ufficio di presidenza.

Art. 20

Funzionamento Ufficio Presidenza e Commissione di indagine

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, nell'esercizio della propria funzione, si ispira a criteri di imparzialità, di efficienza ed interviene a difesa delle prerogative del Consiglio Comunale e dei diritti dei singoli consiglieri.

Il Presidente del Consiglio Comunale:

- rappresenta il Consiglio;
- lo convoca e lo presiede;
- presiede la **Commissione permanente dei gruppi consiliari**;
- predispone l'Ordine del Giorno delle riunioni del Consiglio iscrivendo le proposte del Consiglio, del Sindaco, dei Dirigenti, nonché dei soggetti legittimati dalla legge e dallo Statuto;
- riceve le determinazioni delle Commissioni Consiliari e le porta a conoscenza del Consiglio;
- apre e dirige i lavori del Consiglio, dichiara chiusa la discussione sui diversi punti all'Ordine del Giorno, stabilisce l'ordine e le modalità di votazione, proclama l'esito delle votazioni;
- ha facoltà, ravvisandone i motivi, di sospendere o rinviare le sedute del Consiglio e di limitare l'accesso al pubblico;
- mantiene l'ordine ed impone l'osservanza delle leggi, dello Statuto e del Regolamento;
- sovrintende alle funzioni attribuite all'Ufficio di Presidenza;
- propone i componenti le Commissioni Consiliari o le delegazioni su indicazione dei gruppi e nel rispetto del presente regolamento;
- espleta ogni altra funzione attribuita dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.

2. È istituito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.

Esso è composto dal Presidente del Consiglio e dal Vice Presidente e da un componente del Consiglio Comunale.

L'Ufficio di Presidenza:

- organizza l'attività del Consiglio e coordina quelle delle Commissioni;
- provvede:
 - a) in ordine alle esigenze di funzionamento dei gruppi consiliari;
 - b) nel coadiuvare il Presidente per garantire l'ordinato svolgimento dei lavori d'aula;
- decide sulle questioni di interpretazione dei regolamenti interni, acquisito il parere dell'organo collegiale di cui all'ultimo comma del precedente articolo uno;
- predispone e propone al Consiglio Comunale le modifiche ai regolamenti interni, acquisito il parere dell'organo collegiale sopra citato;
- disciplina l'organizzazione, la gestione e il funzionamento della sala consiliare durante le sedute del Consiglio.

3. L'Ufficio di Presidenza dispone dei locali e di adeguato numero di dipendenti per l'espletamento delle funzioni attribuite. La pianta organica approvata dal Consiglio Comunale fissa il numero e le qualifiche del personale delle varie categorie addette agli uffici e ai servizi. È istituito, per le finalità di cui sopra, l'Ufficio di Gabinetto della Presidenza il cui personale sarà previsto dalla nuova pianta organica.

L'Ufficio di Presidenza impartisce direttive in materia di gestione e organizzazione del personale di assistenza ai lavori d'aula e della Presidenza. In sede di previsione di bilancio deve essere istituito apposito capitolo inerente le spese di funzionamento e rappresentanza dell'Ufficio di Presidenza. Nelle more dell'approvazione della nuova pianta organica, il Segretario Generale disporrà opportunamente il personale sufficiente al funzionamento dell'Ufficio di Presidenza.

4. Il Consiglio Comunale può disporre indagini su materie di interesse comunale nominando a maggioranza assoluta una commissione composta da almeno un rappresentante per ciascun gruppo presente in Consiglio. La Commissione ha la facoltà di sentire il Sindaco, gli Assessori, i Presidenti delle Circoscrizioni, i Revisori dei Conti, i Dirigenti del Comune, i Direttori di Enti, Aziende ed Istituzioni dipendenti o controllate dal Comune e/o in partecipazione con esse, le Organizzazioni Sindacali ed ogni altra persona utile alla conoscenza di quanto oggetto dell'indagine. Qualora la Commissione, nell'espletamento del proprio mandato ravvisi l'opportunità di accedere ad atti riservati, deve farne richiesta motivata al Sindaco, il quale ha la facoltà di respingerla solo con

provvedimento motivato.

La Commissione deve concludere sottoponendo al Consiglio una relazione. Possono essere prodotte una o più relazioni di minoranza. La Commissione conclude i propri lavori entro 60 giorni dal suo insediamento ma, su richiesta della stessa, il Consiglio, ove ne ravvisi e ne motivi l'opportunità, può concedere una proroga.

La Commissione di indagine elegge nel suo seno un Presidente e un Vice Presidente ed è assistita da un segretario, scelto tra i funzionari e/o istruttori amministrativi del Comune e dal Segretario Generale.

Per l'insediamento e la nomina del Presidente e del Vice Presidente si applicano le norme stabilite per le Commissioni permanenti.

CAPO V FUNZIONI PROPULSIVE E DI CONTROLLO

Art. 21

Diritto d'iniziativa dei Consiglieri

1. I Consiglieri, oltre al diritto di richiedere la convocazione del Consiglio, hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto al Consiglio comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del Consiglio, oppure mediante richiesta di un esame e di un dibattito generale.

2. I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.

3. Le proposte di deliberazioni formulate per iscritto ed accompagnate da una relazione illustrativa, sottoscritte dal Consigliere proponente, sono inviate al Presidente del Consiglio e al Sindaco, il quale le trasmette al Segretario comunale per l'istruttoria e i pareri di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n.142. Il Segretario comunale esprime parere anche sulle competenze del Consiglio a trattare l'argomento.

4. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Segretario trasmessa al Presidente del Consiglio. Nel caso che la proposta esuli dalle competenze del Consiglio, non sia legittima o risulti priva della copertura finanziaria, il Presidente comunica al consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio comunale **allegando copia dell'istruttoria amministrativa**. La comunicazione è inviata per conoscenza al Sindaco. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente, se non la ritiene urgente, iscrive la proposta all'ordine del giorno della prima sessione

ordinaria del Consiglio comunale, indicando nell'avviso di convocazione il consigliere proponente.

5. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i consiglieri richiedenti debbono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.

Art. 22

Controllo sull'attività della Giunta

1. Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti i consiglieri esercitano le loro funzioni di controllo politico amministrativo sull'attività della Giunta attraverso gli strumenti previsti dal presente articolo.

2. Il Sindaco trasmette, contemporaneamente al suo deposito in segreteria, mensilmente al domicilio dei consiglieri l'elenco delle delibere adottate dalla Giunta e già pubblicate.

Art. 23
Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella richiesta di informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento.
2. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto.
3. Le interrogazioni sono presentate per iscritto e firmate dai proponenti al Sindaco, che è tenuto a rispondere, direttamente o delegando un Assessore, entro 30 giorni dalla loro presentazione per iscritto o oralmente nel primo Consiglio comunale, in relazione alla richiesta dell'interrogante.
4. Quando l'interrogazione ha carattere urgente i termini sono ridotti a 15 giorni e, in casi eccezionali, riconosciuti tali dal Presidente, può essere presentata e trattata durante la riunione del Consiglio. In questo caso il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Sindaco e al Presidente, che dà diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco o l'Assessore delegato possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari, in caso contrario si riservano di dare risposta scritta entro dieci giorni da quella di presentazione.
5. L'interrogazione posta all'Ordine del Giorno della seduta e pronta per la risposta, può essere illustrata per non più di 5 minuti da uno dei proponenti firmatari. Ad essa il Sindaco o l'Assessore delegato per materia risponde per non più di 10 minuti. Il presentatore ha facoltà di replica per non più di 5 minuti durante i quali può dichiarare se si ritiene soddisfatto o no della risposta.
6. Ogni consigliere può firmare l'interrogazione presentata da altri, ma come interrogante è considerato agli effetti della discussione il primo firmatario. Questi, tuttavia, ove non si trovi presente per la discussione, può essere sostituito da altri firmatari.
7. Se l'interrogante o i firmatari non sono presenti in aula al momento in cui l'atto è posto in trattazione, questo viene rinviato alla seduta successiva. L'interrogazione ritirata per tre volte a causa dell'assenza ingiustificata dei consiglieri proponenti si intende ritirata.

Art. 24
Interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella richiesta rivolta al sindaco o all'Assessore competente circa gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
2. Laddove sulla stessa materia il consigliere proponente voglia sottoporre all'Amministrazione sia un'interrogazione che una interpellanza è data facoltà al consigliere di presentare un unico atto denominato Interrogazione/Interpellanza.
3. Le interpellanze sono presentate per iscritto e firmate dai proponenti al Sindaco, che è tenuto a rispondere, direttamente o delegando un Assessore, entro 30 giorni dalla loro presentazione.
4. Quando l'interpellanza ha carattere urgente i termini sono ridotti a 15 giorni e, in casi eccezionali, riconosciuti tali dal Presidente, può essere presentata e trattata durante la riunione del Consiglio. In questo caso il Consigliere interpellante rimette copia del testo al Sindaco e al Presidente, che dà diretta lettura al Consiglio. Il Sindaco o l'Assessore delegato possono dare risposta immediata se dispongono degli elementi necessari, in caso contrario si riservano di dare risposta scritta entro quindici giorni da quella di presentazione.
5. L'interpellanza posta all'Ordine del Giorno della seduta e pronta per la risposta, può essere illustrata per non più di 5 minuti da uno dei proponenti firmatari. Ad essa il

Sindaco o l'Assessore delegato per materia risponde per non più di 10 minuti. Il presentatore ha facoltà di replica per non più di 5 minuti durante i quali può dichiarare se si ritiene soddisfatto o no della risposta.

6. Su richiesta dei due quinti dei consiglieri presenti in aula si può richiedere l'intervento degli altri gruppi consiliari sul tema oggetto dell'interpellanza.

7. In questo caso sono concessi 5 minuti per ogni presidente di gruppo consiliare che desideri intervenire, o altro componente delegato, escluso l'interpellante. Dopo l'intervento di tutti i gruppi, se richiesta, è concessa la parola all'amministrazione per non più di 10 minuti.

8. Ogni consigliere può firmare l'interpellanza presentata da altri, ma come interpellante è considerato agli effetti della discussione il primo firmatario. Questi, tuttavia, ove non si trovi presente per la discussione, può essere sostituito da altri firmatari.

Art. 25

Question Time

1. Le interrogazioni e le interpellanze di cui all'art. 23 e 24 del presente regolamento sono trattate in un'apposita seduta di consiglio comunale denominata Question Time.

2. Il Question Time è un consiglio comunale dedicato solo alle interrogazioni e alle interpellanze. Tale seduta deve essere convocata almeno una volta al mese, e comunque ogni volta che il Presidente del consiglio dispone di almeno 10 risposte agli atti presentati.

3. Nel caso in cui l'interrogazione e/o interpellanza non richiede la risposta scritta l'interrogazione e/o interpellanza dovrà essere inserita nell'ordine del giorno superati i termini di cui all'art. 23 e 24 del presente regolamento.

4. La seduta di question time prevede l'ordine del giorno così costituito:

- a. Interrogazioni;
- b. Interpellanze;
- c. Interrogazioni/Interpellanze.

5. Durante la seduta di question time non è consentito fare prelievi degli ordini del giorno.

6. Ai fini dello svolgimento della seduta di question time, poichè non è prevista la votazione di atti o deliberazioni, non è necessario il numero legale.

7. Qualora il Presidente lo ritenga opportuno, nei casi in cui siano presenti interrogazioni o interpellanze in numero non superiore a tre, queste possono comunque essere trattate in un consiglio ordinario.

Art. 26

Mozioni

1. La mozione consiste in una proposta, da sottoporre al Consiglio comunale nell'ambito delle competenze stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo, controllo politico-amministrativo e relativa alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio o della Giunta o del Sindaco nell'ambito delle attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa.

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al Sindaco e al Presidente del Consiglio che le iscriverà all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio che sarà convocata dopo la loro presentazione.

3. Nel caso di presentazione di una mozione per fatti contingibili urgenti, con urgente inserimento all'ordine del Giorno, il Presidente deve valutare i motivi di urgenza ed entro 24 ore dalla presentazione della mozione, convocare il Consiglio Comunale con iscritta la mozione all'ordine del giorno o, se il Consiglio è già convocato, inviare un supplemento all'ordine del giorno.

4. La mozione presentata durante i lavori del Consiglio può essere trattata immediatamente qualora il Presidente ritenga il tema attuale e conducente rispetto alla discussione o rispetto al momento sociale che la città sta vivendo. Il presidente può

anche scegliere di porre in votazione la trattazione del tema nella stessa seduta di consiglio o rinviarla alla seduta successiva.

5. Per la trattazione della mozione **ogni presidente di gruppo consiliare ha a disposizione non più di 10 minuti.**

6. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta, dopo che il Sindaco avrà esposto la posizione dell'amministrazione, all'approvazione del Consiglio, nelle forme e modi previsti per la votazione delle deliberazioni, senza necessità di pareri in quanto non si concreterà in atto deliberativo sostanziale.

Art. 27

Trattazione congiunta di Interpellanze e mozioni

1. Con decisione del Presidente possono essere svolte o discusse con unica trattazione le interpellanze, le interrogazioni o le mozioni che riguardano fatti o argomenti identici o strettamente connessi.

2. La stessa decisione può essere assunta dal Presidente anche con riferimento ad atti presentati dopo che l'ordine del giorno è stato formato. In caso di assenza dei proponenti la trattazione può essere rinviata ad altra seduta.

3. Se viene effettuato il rinvio ad altra seduta, della decisione assunta dal Presidente, è data immediata comunicazione ai proponenti non presenti in aula che le loro interpellanze, interrogazioni o mozioni saranno trattate congiuntamente.

4. La trattazione congiunta di cui ai commi precedenti è effettuata in consigli ordinari o straordinari e comunque, mai durante una seduta di question time, nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Art. 28

Diritto d'informazione

1. Ogni Consigliere ha il diritto/dovere di controllo e di sindacato sull'attività dell'amministrazione comunale e deve essere posto nelle condizioni più favorevoli per esercitare tale potestà.

2. Questo diritto/dovere potrà essere esercitato, oltre ché con la visione dei provvedimenti adottati ed il rilascio delle loro copie, anche con l'esercizio del diritto di informazione.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di informazione su tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento o in virtù di una motivata e eccezionale disposizione del Sindaco, in conformità a quanto previsto dalla L.R.10/91 e dalla L.R. 48/91.

4. I Consiglieri comunali hanno diritto di avere dagli uffici del Comune, dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, relativamente ai provvedimenti adottati dagli organi del Comune e alle istanze, denunce proposte, anche se provenienti da organi esterni o da privati, sulle quali l'amministrazione è tenuta a pronunciarsi.

5. L'esercizio del diritto è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni tramite il Segretario comunale, ai Dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici.

6. I Presidenti dei gruppi consiliari hanno diritto ad ottenere settimanalmente, copie dell'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta Municipale, nonché dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti o controllati a cura della Segreteria Generale e da notificare presso il gruppo consiliare.

Art. 29

Diritto di visione

1. Il diritto di informazione si può concretizzare anche nel diritto di consultazione degli atti relativi ai vari procedimenti.

2. I consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti

dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento o in virtù di una motivata e eccezionale disposizione del Sindaco, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 10/91 e dalla L.R. 48/91.

3. I consiglieri comunali hanno diritto di avere in visione dagli uffici del Comune, dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti tutte le pratiche e tutti i provvedimenti, compresi i pareri, le istanze, denunce, proposte, anche se provenienti da organi esterni o da privati, sulle quali l'Amministrazione è tenuta a pronunciarsi.

4. L'esercizio del diritto è effettuato dai consiglieri richiedendo l'accesso ai dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici.

Art. 30

Procedura per l'accesso

1. I Consiglieri per potere prendere visione od ottenere le informazioni necessarie all'esercizio del loro mandato debbono, utilizzando preferibilmente un apposito stampato, indicare il provvedimento o la pratica o il documento che li interessa.

2. Le istanze, dopo essere state registrate al protocollo dell'ufficio competente saranno sottoposte immediatamente al dirigente/responsabile del servizio il quale se conformi alla legge e al presente regolamento consentirà immediatamente al consigliere istante di prendere visione degli atti richiesti salvo comprovati motivi ostativi all'immediata visione, che dovranno essere per iscritto evidenziati dal dirigente/responsabile del servizio.

Art. 31

Rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di regolamenti, di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni consiliari, di verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze, determinazioni provvedimenti emessi dal Sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.

2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata, nei tempi e nei modi indicati nell'articolo precedente, dal consigliere all'ufficio competente.

3. La richiesta scritta deve contenere, ove conosciuti, gli estremi dell'atto di cui si richiede copia e la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti connessi alla carica ricoperta.

4. Il rilascio della copia avviene entro i tre giorni successivi a quello della registrazione della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi o voluminosi, nel qual caso, a presentazione della richiesta, verrà precisato il maggior termine necessario per il rilascio, che comunque non potrà superare i 10 giorni.

5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria e senza spese per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604 successive modificazioni e a quanto previsto dall'articolo 199 O.EE.LL.

6. Per l'autenticazione si applicheranno, da parte degli uffici che detengono i relativi documenti le disposizioni della Legge 4.1.1968, n. 15.

7. Le copie, su cui dovrà essere riportata la seguente indicazione «COPIA RILASCIATA IN ESENZIONE DI BOLLO E SENZA SPESE, PER USO AMMINISTRATIVO CONNESSO AI COMPITI DI ISTITUTO DEL CONSIGLIERE» ... , sarà trasmessa all'ufficio segreteria che ne curerà la consegna al richiedente.

8. Fermo restando che sia garantito ad ogni gruppo consiliare il rilascio gratuito di copia dei documenti indicati al punto 1 del presente articolo, il consigliere richiedente dovrà

comunicare se intende richiederlo per estratto o sostenerne il costo quando questo supera il valore di due gettoni di presenza corrisposti come indennità di presenza ai consiglieri comunali.

Art. 32

Responsabilità e rimedi

1. Ogni eventuale indebito ritardo, rifiuto o comportamento dilatorio per l'esercizio del diritto di accesso di cui ai precedenti articoli, può formare oggetto di addebiti in relazione alle rispettive responsabilità dei dipendenti o degli amministratori **è vietato subordinare le visioni e il rilascio di copie alla preventiva autorizzazione del Segretario generale ovvero da altri soggetti diversi da quelli indicati dagli articoli precedenti.**

2. Il consigliere può chiedere l'intervento del Presidente del Consiglio che, in caso di ingiustificato persistente ritardo o rifiuto, può proporre al Consiglio il richiamo dell'organo ritenuto inadempiente.

3. Il Presidente, nella prima riunione utile, illustra i termini della questione e le eventuali giustificazioni. Nella discussione può intervenire ogni capo gruppo o delegato per non più di cinque minuti.

4. Il Consiglio, fermi restando i rimedi giurisdizionali, si pronuncerà con un provvedimento motivato sull'eventuale richiamo dell'organo inadempiente.

Art. 33

Norme comuni

1. Le disposizioni di cui agli articoli dal 28 al 32 si applicano, in quanto compatibili, anche agli Assessori e al Sindaco.

2. Eventuali problemi interpretativi o applicativi di detti articoli potranno essere devoluti al Presidente del Consiglio, a cui le parti potranno rivolgersi, alla **Commissione permanente dei gruppi consiliari** allargata al Sindaco.

3. I consiglieri comunali e gli altri amministratori sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. Restano ferme le norme, sia procedurali che sostanziali, contenute in regolamenti già esecutivi che regolano la stessa materia, tranne le disposizioni più restrittive che sono abrogate con l'entrata in vigore del presente regolamento.

CAPO VI

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 34

Convocazione

1. Il Consiglio si riunisce secondo le modalità dello Statuto integrate dal presente regolamento. La convocazione è disposta dal Presidente in carica, tranne la prima convocazione del Consiglio comunale neo eletto, che è disposta dal Presidente uscente, come previsto dall'art. 19 della L.R. 7/92.

2. Nel caso di assenza o impedimento o dimissioni del Presidente la convocazione viene disposta da chi ne fa le veci in base alla legge e allo statuto. Nello stesso modo si provvede quando la convocazione del consiglio è obbligatoria per legge o per statuto.

3. Esercita le funzioni di consigliere anziano il membro del Consiglio secondo le priorità stabilite dall'art. 171 dell'O.R.E.L.

4. La convocazione del Consiglio comunale è disposta, come previsto dallo Statuto e dal presente regolamento, con avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con l'invito ai consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che

trattasi di continuazione della medesima adunanza.

5. Il Consiglio comunale, come previsto dallo statuto, è di norma convocato in adunanza ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo statuto.

6. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria o su determinazione del Presidente o quando la stessa sia richiesta, **così come prescritto dall'art.39 comma 2 del D.L.G.S. 267/2000 che si intende integralmente riportato**, dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri in carica. Il presidente valuta, anche richiedendo il parere del segretario e/o ai dirigenti interessati i motivi della straordinarietà e convoca l'adunanza entro venti giorni dalla richiesta.

7. L'avviso di convocazione deve precisare se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d'urgenza e se la stessa si tiene su determinazione del Presidente o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi che devono essere indicati dai richiedenti e valutati dal Presidente rilevanti ed indilazionabili che ne rendono necessaria la riunione.

8. All'avviso di convocazione, inviato **secondo le modalità di cui all'art.35 comma 5**, devono essere allagate copie dei testi degli atti da trattare nel corso della seduta di consiglio comunale.

9. Della convocazione del consiglio comunale è data notizia anche ai Dirigenti dei settori al fine di consentire, nei giorni antecedenti la seduta la visione degli atti propedeutici alle delibere oggetto della seduta.

Art. 35

Ordine del giorno

1. Unitamente all'avviso di convocazione sarà comunicato l'ordine del giorno comprendente l'elenco degli argomenti, indicati con definizioni chiare, specifiche e tali da consentire di individuarne con certezza l'oggetto da trattare.

2. L'Ordine del Giorno deve contenere nell'ordine:

a) Approvazioni verbali sedute precedenti;

b) Comunicazioni presentate entro 36 ore dal giorno e dall'ora dell'Adunanza;

c) Proposte deliberative delle quali deve essere specificato l'ufficio proponente, l'oggetto, il numero dei presentatori e il risultato di tutti i pareri.

d) mozioni;

e) interpellanze (se previste ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento);

f) interrogazioni (se previste ai sensi dell'art. 25 del presente regolamento);

3. Sono specificati gli argomenti da trattare in seduta segreta. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.

4. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, agli Assessori nell'ambito della delega ricevuta, al Presidente ed ai Consiglieri comunali. Per le proposte di deliberazioni, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dagli articoli precedenti.

5. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere consegnato preferibilmente tramite PEC, brevi manu, o in alternativa presso il domicilio del consigliere a mezzo di un messo comunale, che rimette alla segreteria comunale, per essere conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare, le dichiarazioni di avvenuta consegna con l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata.

6. Ai consiglieri comunali viene fornita dall'Ente Locale, ai fini dell'utilizzo istituzionale, un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, qualora gli stessi non ne possiedano una che eventualmente dovranno fornire all'Ufficio di Presidenza per tutte le comunicazioni ufficiali.

Art. 36

Partecipazione e assenze

1. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte. Il Presidente ha la facoltà di invitare all'osservanza dei propri doveri i consiglieri e, in caso di recidiva, di richiamarli prima per iscritto e poi in seduta pubblica del Consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata al Presidente, il quale ne dà notizia all'assemblea. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal **Presidente del gruppo consiliare** al quale appartiene il consigliere assente.
3. Delle giustificazioni viene presa nota nel verbale delle adunanze.
4. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perché sia annotata nel verbale della deliberazione.

Art. 37

Termini di consegna

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere notificato ai consiglieri almeno cinque giorni prima.
2. Per le adunanze straordinarie la notifica dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima.
3. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario, è computato il giorno della consegna dell'avviso ma non quello della adunanza.
4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
5. Nel caso che, dopo la notifica degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti. Nella seduta di prosecuzione non possono essere aggiunti nuovi argomenti.
6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni o dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno debbono essere riscontrati dal Consiglio comunale il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato come previsto dal precedente comma 5.
7. L'eventuale ritardata o irregolare consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa, senza alcuna contestazione a verbale, all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato.
8. La mancata o illegittima notifica che impedisce al consigliere di partecipare alla seduta deve essere contestata dallo stesso consigliere in forma scritta o verbale prima dell'adunanza stessa. In questo caso il Presidente del Consiglio, valutata la contestazione convoca immediatamente la commissione permanente dei gruppi consiliari e stabilisce un'altra data per la convocazione.

Art. 38

Pubblicazione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie, straordinarie e urgenti è pubblicato all'albo pretorio on line del Comune nei termini di cui al precedente articolo. Il Segretario comunale deve curare la pubblicazione dell'avviso della riunione.
2. Entro i termini previsti per la consegna ai consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene

inviata a cura della segreteria comunale:

- al Sindaco, agli Assessori e al Presidente del Consiglio Circostrizionale;
- all'Assessorato regionale EE.LL.;
- alla Prefettura;
- alle Forze dell'Ordine;
- ai dirigenti dei settori, ai fini dell'accesso agli atti dei consiglieri di cui all'art. 34 comma 9 del presente regolamento;
- agli uffici e agli organismi previsti dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 39

Deposito degli atti

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria comunale, od in altro Ufficio indicato nell'avviso di convocazione, almeno nei tre giorni precedenti l'adunanza, computando i termini con le modalità dell'art. 37, comma 3. Gli atti relativi alle adunanze convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.
2. La consultazione può essere fatta durante l'orario d'ufficio e, in casi particolari e per le convocazioni d'urgenza, il Presidente può chiedere che il Segretario comunale organizzi il servizio in modo da prolungare l'orario di consultazione.
3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione del Consiglio se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se non è stata depositata, entro i termini di cui al precedente primo comma, nel testo completato dei pareri di cui all'art. 53 e, ove occorra, dell'attestazione di cui all'art. 55, quinto comma, della Legge 8 giugno 1990, n.142, corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione e nei relativi allegati.
4. A richiesta dei singoli consiglieri devono essere rilasciate copie degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, almeno 48 ore dall'inizio della seduta consiliare.
5. All'inizio dell'adunanza, le proposte e i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza e nel corso di essa ogni consigliere può consultarli. Eventuali irregolarità formali o ritardi si intendono sanati se nessun consigliere avanza formale contestazione.
6. Le proposte relative all'approvazione del bilancio di previsione, del Piano triennale delle opere pubbliche, del conto consuntivo e degli altri argomenti per i quali è richiesta una preventiva deliberazione della Giunta, unitamente agli allegati devono essere trasmesse ai Presidenti dei gruppi consiliari assieme all'ordine del giorno. Con la comunicazione viene inviata copia del provvedimento della Giunta e delle relazioni concernenti gli argomenti suddetti.

CAPO VII

LE ADUNANZE

Art. 40

Validità delle adunanze

1. Il Consiglio comunale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica. All'apertura della seduta il numero legale è presunto.
2. Il presidente del consiglio constata la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica al momento di ogni votazione. La mancanza del numero legale, verificatasi al momento di una votazione, comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.
3. Il Presidente, prima di ogni votazione può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisi la necessità, disporre la ripetizione dell'appello.
4. La seduta può rinviarsi per mancanza del numero legale due volte nella stessa giornata. Alla terza constatazione di assenza del numero legale la seduta è rinviata al giorno successivo in orario stabilito dal Presidente d'intesa con la commissione permanente dei presidenti dei gruppi consiliari senza alcuna comunicazione aggiuntiva

per i consiglieri.

5. Qualora il presidente, di concerto con la commissione permanente dei gruppi consiliari, stabilisse di convocare la seduta di prosecuzione in data diversa da quella di cui al comma precedente è necessario darne comunicazione a tutti i consiglieri con ogni mezzo idoneo alla comunicazione.

6. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica.

7. Nella seduta di cui al comma 6 non possono essere aggiunti argomenti oltre a quelli iscritti all'ordine del giorno.

8. La seduta non può iniziare prima dell'ora fissata nell'avviso di convocazione o di quella scaturente dall'applicazione dei commi precedenti.

9. I consiglieri che entrano per la prima volta o che si assentino definitivamente o per la votazione sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale, il quale ne darà atto nel verbale.

Art. 41

Partecipazione del Sindaco, degli Assessori ed altri organi istituzionali

1. Il Sindaco o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del Consiglio. All'uopo il Presidente dispone le necessarie comunicazioni nei termini stabiliti per quelle dei consiglieri.

2. Il Presidente della Circoscrizione può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio per argomenti riguardanti la frazione. Il Presidente del Consiglio, se è necessario, potrà dare allo stesso la parola e questi potrà trattenersi in aula fino all'esaurimento dell'argomento.

3. Il Sindaco e gli Assessori, informati come previsto dal comma precedente, possono intervenire alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento nelle materie delegate, ma senza diritto di voto.

4. Sono tenuti, se richiesti dal Presidente del Consiglio comunale, ad illustrare le proposte dell'esecutivo e a fornire chiarimenti e informazioni sugli argomenti in discussione. Le proposte sono illustrate prima della loro discussione; i chiarimenti e le informazioni sono forniti prima della votazione. Se non espressamente richiesto dal Presidente, il Sindaco e gli Assessori non possono intervenire durante la discussione e, in ogni caso, durante le dichiarazioni di voto.

5. Qualora il Sindaco o l'Assessore delegato oppure, in loro vece, l'Assessore proponente intendano ritirare o modificare la proposta in discussione, la richiesta dovrà essere formalizzata prima dell'inizio della procedura di votazione.

6. A richiesta di uno o più consiglieri il Presidente invita i Funzionari comunali perché effettuino relazioni, diano informazioni e quant'altro risulti necessario. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.

7. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle sedute del Consiglio relative al Bilancio preventivo ed al Conto consultivo, inoltre, nella persona del Presidente, tutte le volte che sarà invitato dal Presidente del Consiglio per riferire o dare pareri consuntivi su dati argomenti.

Art. 42

La partecipazione del Segretario

1. Il Segretario comunale partecipa alle adunanze del Consiglio, esercita e svolge le funzioni previste dallo Statuto e dal presente Regolamento anche con interventi per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione e per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio intenda assumere una deliberazione difforme dalla proposta sulla quale egli ha espresso il parere di competenza in sede istruttoria.

2. Il Segretario, in caso di impedimento o di astensione prevista dalla legge, può essere

sostituito dal vice Segretario all'uopo autorizzato o dal Consigliere più giovane per età, escludendo il Presidente e il Consigliere anziano per voti. Il Consigliere che disimpegna le funzioni di Segretario conserva integro il suo diritto di voto.

3. Alle sedute assistono i Capi Settore in relazione agli adempimenti di loro competenza sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

CAPO VIII DISCIPLINA DELLA ADUNANZE

Art. 43

Comportamento dei Consiglieri

1. Nella discussione i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi relativi all'argomento in esame.

2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito esprimere valutazioni che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama all'ordine invitandolo a desistere. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che egli tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve togliergli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il Consiglio, su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide con votazione in forma palese se confermare l'interdizione.

4. Per ristabilire l'ordine, il Presidente può sospendere brevemente la seduta e, eventualmente, sentire i **Presidenti dei gruppi consiliari** presenti, per circoscrivere l'incidente e rimuoverne le cause. Alla ripresa il Presidente informa il Consiglio della consultazione e propone rimedi per continuare regolarmente i lavori. Se le intemperanze e gli incidenti non permettono la regolare continuazione della seduta, il Presidente propone al Consiglio, che decide in forma palese, i rimedi e le sanzioni, previste dal comma seguente, necessarie nei confronti degli interessati.

5. Qualora non fosse possibile attuare la predetta procedura il Presidente, sentiti i **Presidenti dei gruppi consiliari** presenti, applica direttamente la sanzione dell'espulsione dall'aula per quella seduta o, in caso di recidiva o di particolare gravità, la sospensione del consigliere per la durata di quella adunanza.

6. La procedura e le sanzioni di cui ai commi precedenti, con esclusione della sospensione, si applicano anche nei confronti del Sindaco e degli Assessori.

Art. 44

Comunicazioni del Presidente al Consiglio Comunale

Il Presidente del Consiglio Comunale, dopo la lettura e approvazione del processo verbale:

- comunica al Consiglio i messaggi e le lettere pervenute al Consiglio Comunale tramite il Presidente o l'Ufficio di Presidenza;

- comunica l'invio delle proposte di deliberazione alle Commissioni permanenti;

- comunica le richieste di giustificazione dei consiglieri assenti;

Sulle comunicazioni del presidente può intervenire un consigliere per gruppo e per non più di tre minuti ciascuno.

Art. 45

Processo verbale: redazione, lettura ed approvazione

1. Di ogni seduta, a cura del Segretario, è redatto processo verbale. Il processo verbale è firmato dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario e deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi, il testo integrale del dispositivo del documento posto in votazione, le modalità e l'esito delle votazioni, con

l'indicazione degli astenuti.

2. Il processo verbale è depositato in copia nei locali dell'aula consiliare almeno tre ore prima della seduta, affinché ogni consigliere possa prenderne visione. Nella seduta successiva a quella alla quale il processo verbale si riferisce e prima di passare all'esame delle questioni poste all'ordine del giorno, il Presidente, assistito da tre scrutatori scelti dal Consiglio tra i suoi componenti, pone in votazione l'approvazione del processo verbale.

3. Letto il verbale della seduta precedente, il Presidente invita i consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni. Ogni consigliere può richiedere la parola per non più di tre minuti, per fare inserire rettifiche nel processo verbale o per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni riportate nel processo verbale stesso o per fatto personale.

4. Se non vi sono osservazioni il Presidente del Consiglio dichiara approvato il verbale senza votazione, se vi sono osservazioni le correzioni si apportano seduta stante e si sottopongono all'approvazione del Consiglio.

5. Se nella seduta nella quale deve provvedersi all'approvazione del processo verbale sono posti all'ordine del giorno soltanto interrogazioni ed interpellanze, l'approvazione del processo verbale è posta come ultimo argomento dell'ordine del giorno.

Art. 46

Ordine della trattazione - Questione pregiudiziale e proposta di sospensiva

1. All'ora fissata per la convocazione il Presidente dichiara aperta la seduta la quale di regola ha inizio con la lettura del verbale della seduta precedente e successivamente passa alla lettura delle comunicazioni del Presidente.

2. Nella trattazione dell'argomento o proposta all'ordine del giorno si procede con il seguente ordine:

- discussione generale;
- discussione particolare sui singoli articoli, capitoli o voci della proposta o argomento, sugli emendamenti e sub emendamenti;
- votazione sugli emendamenti e sub emendamenti e sugli articoli, capitoli e voci;
- illustrazione e votazione delle eventuali mozioni;
- votazione sull'intera proposta.

3. Prima che abbia inizio la discussione generale, almeno due consiglieri comunali possono proporre questione pregiudiziale o sospensiva. Nel caso di pregiudiziale l'argomento in discussione, se accolta la richiesta, non viene discusso.

4. Nel caso di sospensiva, sempre se accolta la richiesta, l'argomento in discussione viene rinviato in ora e data da stabilire in commissione permanente dei gruppi consiliari.

5. Questione pregiudiziale o sospensiva può essere avanzata anche dal Sindaco, dall'Assessore delegato o dalla Commissione Consiliare competente.

6. Sulla questione pregiudiziale o proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire, per non più di tre minuti, i proponenti nella misura di un rappresentante che naturalmente si considera a favore ed un consigliere contro.

7. La questione pregiudiziale e la proposta di sospensiva devono essere votate prima che si proceda all'apertura della discussione generale. La votazione avviene a scrutinio palese.

Art. 47

Ordine di trattazione dell'argomento discussione generale

1. Alla discussione dei diversi argomenti posti all'ordine del giorno si procede secondo l'ordine di iscrizione.

2. La inversione dell'ordine del giorno può aver luogo ove sia richiesta dalla Presidenza o da almeno due Consiglieri e sia approvata dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

3. L'illustrazione della richiesta di cui al comma due è consentita, per non più di tre minuti, a due Consiglieri che parlino rispettivamente uno a favore ed uno contro.

4. La discussione generale sull'argomento o proposta all'ordine del giorno è aperta dal

Presidente del Consiglio e inizia con la relazione del proponente. La relazione non può superare la durata di **venti minuti**.

5. Dopo la relazione e, se richiesta, la lettura del dispositivo della proposta di delibera, il Presidente invita il relatore della competente Commissione Consiliare permanente a comunicare e illustrare il relativo parere. In presenza di relazione di minoranza la parola viene concessa ai relatori di minoranza.

6. Ciascuna relazione non può superare la durata di quindici minuti.

7. Sulle proposte di deliberazione per le quali le Commissioni abbiano espresso parere favorevole all'unanimità, il Presidente del Consiglio apre la discussione generale soltanto quando sia fatta richiesta da almeno dieci consiglieri comunali.

8. La discussione generale deve essere aperta quando le Commissioni abbiano dato parere a maggioranza.

Art. 48

Intervento dei Consiglieri nella discussione generale

1. Il Presidente del Consiglio concede facoltà di parola ai consiglieri secondo il turno di prenotazione. È consentito lo scambio di turno tra i consiglieri iscritti a parlare **previo avviso al Presidente**.

2. Alla discussione generale sugli argomenti dell'ordine del giorno partecipa non più di un componente per gruppo Consiliare rappresentato ai sensi dell'art. 15 del presente regolamento. Il Presidente del Consiglio, di intesa con la commissione permanente dei gruppi consiliari, di volta in volta ed in relazione alla particolare importanza dell'argomento posto in discussione, può consentire più di un intervento per gruppo rispettando quanto più possibile la rappresentanza proporzionale di ogni gruppo.

3. Nessuno può prendere la parola senza averne ottenuto la facoltà dalla Presidenza, la quale la concede secondo l'ordine delle richieste. Il tempo concesso a ciascun gruppo consiliare per gli interventi è di 20 minuti complessivi. Nessun consigliere può essere interrotto durante il suo intervento, fatta eccezione per il Presidente il quale può intervenire **per ammonire il consigliere o per togliere la parola in caso di violazioni di leggi o disposizione del presente regolamento e dello statuto comunale. Il Presidente del Consiglio, può intervenire, invece, per dare spiegazioni o chiarimenti di natura tecnica o politica solamente alla fine dell'intervento del consigliere.**

4. Nel caso della discussione generale su atti riguardanti piani di programmazione urbanistiche, finanziarie, regolamentari, sanitarie, commerciali o riguardanti l'organico comunale o di aziende, enti, istituzioni dipendenti o controllate dal comune o di impegno antimafia, il tempo concesso a ciascun gruppo consiliare per il suo intervento è di trenta minuti e nel rispetto di quanto previsto al comma 2 del presente articolo.

5. Nel caso di discussione particolare su singoli articoli, voci o capitoli relativi alla proposta in discussione il tempo concesso dal Presidente a ciascun gruppo consiliare non può superare i dieci minuti.

6. Ogni consigliere che interviene deve rivolgersi al Presidente parlando da apposita tribuna o dal suo posto, se autorizzato dalla presidenza. Per particolari ragioni i consiglieri autorizzati dalla presidenza possono intervenire rimanendo seduti.

7. I consiglieri che intervengono alla discussione devono occuparsi unicamente dell'affare in discussione e non possono divagare in osservazioni sopra altri affari del Comune che non abbiano attinenza con la discussione all'ordine del giorno.

8. La durata di ogni intervento non può eccedere il tempo concesso previsto dai precedenti commi 3,4 e 5 del presente articolo. Superato tale limite il Presidente invita l'oratore a concludere. Se tale richiamo non sortisce effetto, la Presidenza è autorizzata a togliere la facoltà di parola. Nessun consigliere può intervenire più di una volta sullo stesso argomento. È ammessa una seconda possibilità di intervento per dichiarazione di voto. **In conformità a quanto previsto al comma 1 dell'art.57.**

9. Se il consigliere iscritto a parlare rinuncia decade dalla facoltà di intervenire nella

discussione generale. Se invece il consigliere iscritto non è presente in aula al momento di intervenire decade, salvo giustificati motivi e purchè non sia già conclusa la discussione generale. Se nessuno dei consiglieri chiede di intervenire nella discussione generale, il Presidente la dichiara chiusa e si passa alla discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti o sub emendamenti.

10. Il Presidente, dopo che abbiano parlato tutti i consiglieri iscritti, dichiara chiusa la discussione generale.

11. La Presidenza del Consiglio, d'intesa con la commissione permanente dei gruppi consiliari, può decidere il tempo necessario complessivo per lo svolgimento della discussione generale per discussioni inerenti argomenti di interesse particolarmente rilevante. Conseguentemente, pertanto, e solo in questo caso, la Presidenza, sempre di intesa con la **commissione permanente dei gruppi consiliari**, può stabilire un termine di tempo per ciascun intervento, in difformità da quanto stabilito ai precedenti commi 3,4 e 5 a cui ogni Consigliere comunale deve attenersi.

Art. 49

Presentazione, illustrazione e votazione delle Mozioni

1. Prima che si chiuda la discussione generale, ogni consigliere può presentare mozioni sul documento in discussione. Mozioni possono essere presentati anche dopo la chiusura della discussione generale. Questo è consentito dalla Presidenza del Consiglio d'intesa e dopo aver verificato la disponibilità della **commissione permanente dei gruppi consiliari** e dopo averne accettata la necessità riguardo al superamento di problemi tecnici improvvisamente insorti.

2. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma Mozioni contrastanti con deliberazioni precedentemente adottate dal Consiglio Comunale sull'argomento in discussione o formulati con frasi sconvenienti o che riguardano argomenti estranei all'oggetto della discussione. Sulla improponibilità decide il Presidente e/o può essere proposta questione pregiudiziale.

3. Le Mozioni sono votate subito dopo la chiusura della discussione generale. Nel caso di Mozioni presentate nell'ambito di discussioni di atti deliberativi, la votazione avviene prima della approvazione dell'intera proposta deliberativa.

4. È possibile, se la Presidenza d'intesa con la **commissione permanente dei gruppi consiliari** lo ritiene necessario, la votazione della mozione per parti separate.

Art. 50

Richiamo al regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale

1. Durante la discussione generale è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo alla legge, al regolamento, per mozioni d'ordine e per fatto personale.

2. E' richiamo alla legge o al regolamento l'intervento richiesto per un richiamo verbale a far rispettare la legge, lo statuto o il presente regolamento; nel richiedere la parola il consigliere deve esplicitare l'articolo o la norma che considera violata.

Sul richiamo alla legge, o al regolamento, il Presidente del Consiglio Comunale richiede in aula il parere al Segretario Generale. Il tempo concesso per l'intervento richiesto è di 5 minuti, superati i quali la Presidenza toglie la parola.

3. La mozione d'ordine è rivolta al Presidente del Consiglio ed è una proposta che riguarda l'ordine dei lavori. Il consigliere ha 5 minuti per formulare la sua proposta, che viene immediatamente messa ai voti dal presidente. Se accolta i lavori procedono così come votato secondo la mozione proposta.

4. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o onorabilità o il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse. Sulla richiesta di parola per fatto personale decide il Presidente oppure, nel caso in cui a seguito di risposta negativa da parte della Presidenza, il Consigliere richiedente insiste, il Consiglio si determina, senza discussione, con voto palese. Può rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente

chi lo ha provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare nel loro complesso più di dieci minuti. Non possono essere considerate fatto personale opinioni diverse dalle proprie, o opinioni negative su idee altrui.

5. Se il Consigliere a cui è stata concessa la parola divaga sull'argomento per il quale ha fatto il richiamo, la Presidenza toglie la facoltà di intervenire. Sul richiamo al regolamento il Presidente può anche sottoporre la questione richiamata al parere dell'Ufficio di Presidenza, e della **commissione permanente dei gruppi consiliari**, previa autorizzazione del Consiglio.

6. I richiami alla Legge, Statuto, Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale, hanno la precedenza sulle questioni principali.

Art. 51

Presentazione, discussione e votazione sugli emendamenti e sub emendamenti

1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte, modifiche o soppressioni del testo del documento da porre in votazione. I sub emendamenti sono proposte di modifiche agli emendamenti. Ogni consigliere ha diritto di proporre emendamenti e sub emendamenti. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti possono essere presentati per iscritto e, quando sono di limitata entità, anche orali.

2. Gli emendamenti vanno presentati entro la fine della discussione generale sull'atto, mentre i sub-emendamenti vanno presentati entro la fine della discussione sull'emendamento. Emendamenti e sub-emendamenti sul medesimo tema, ove possibile, sono trattati in un'unica discussione.

3. Il Presidente del Consiglio, al quale vengono presentati gli emendamenti e i sub emendamenti, avrà cura di acquisire il parere tecnico a cura del funzionario competente se presente, ed il parere di legittimità del Segretario Generale in ogni caso. Essi devono essere presentati alla Presidenza, per iscritto e firmati, che avrà cura di darne lettura al Consiglio prima della votazione di ogni singolo emendamento a cui si riferiscono. La discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta è consentita solo se sono stati presentati emendamenti al testo del documento da porre in votazione.

4. Gli emendamenti vengono discussi secondo l'ordine di presentazione predisposto dalla segreteria generale che coadiuva il Presidente nei lavori d'aula o secondo l'ordine che il Presidente reputa logicamente opportuno per la discussione. Ciascun consigliere, anche se non ha proposto emendamenti o sub emendamenti, può intervenire nella discussione per non più di 5 minuti, eguale tempo è concesso all'eventuale intervento del rappresentante dell'amministrazione se chiede di intervenire.

5. Nell'interesse della discussione e su richiesta di almeno 4 consiglieri o della commissione competente nella figura del suo presidente, il Presidente del consiglio può sospendere la seduta per consentire l'approfondimento degli emendamenti presentati ovvero, se lo ritiene, può decidere l'accantonamento dei singoli articoli e dei relativi emendamenti. Gli emendamenti e sub emendamenti possono essere ritirati dal proponente. Gli emendamenti si intendono ritirati se nessuno dei proponenti è presente in aula o se almeno un consigliere in aula non li fa propri.

6. Chiusa la discussione il Presidente mette in votazione prima i sub emendamenti, poi gli emendamenti ai quali i sub emendamenti si riferiscono e successivamente l'intero articolo così come risulta eventualmente emendato.

7. Nella votazione degli emendamenti la precedenza è data a quelli soppressivi passando di seguito a quelli modificativi e di seguito a quelli aggiuntivi. Per gli emendamenti di uguale natura si applica il principio dell'ordine di presentazione. Se i sub emendamenti e gli emendamenti sono approvati, il testo del documento si intende posto in votazione con le modifiche. I sub emendamenti, anche se approvati, decadono se gli emendamenti ai quali si riferiscono sono respinti. Gli emendamenti posti in votazione devono riportare i pareri tecnici e di legittimità.

Art. 52

Termine dell'adunanza

1. I giorni, le ore e i tempi delle adunanze ordinarie possono essere stabiliti in linea di massima e periodicamente dal Presidente del Consiglio, udita la Commissione permanente dei gruppi consiliari e tenute presenti le normative legislative, statutarie e regolamentari che fissano i termini dei vari adempimenti.
2. Il Consiglio può decidere, all'inizio della seduta, il calendario e i tempi per l'esame dell'ordine del giorno. Inoltre può, nel corso di un'adunanza, stabilire di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la riunione disponendo che se ne dia atto a verbale.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ma senza esaurire gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari presenti, enuncia che convocherà l'assemblea con avviso da notificarsi secondo le modalità previste dall'articolo 35 comma 5 del presente regolamento.
5. Nel caso che sia concordata una sospensione della seduta, il Presidente dà verbale comunicazione del giorno e dell'ora della ripresa ai Consiglieri presenti, per gli assenti si rimanda ai termini previsti dall'articolo 37 comma 5 del presente regolamento.

CAPO IX

LE DELIBERAZIONI

Art. 53

Redazione del verbale

1. I verbali sono atti pubblici che documentano la volontà espressa dal Consiglio comunale attraverso le deliberazioni adottate.
2. La loro redazione è curata, secondo quanto stabilito dallo Statuto, dal Segretario comunale avvalendosi del Vice Segretario o di altro dipendente comunale dallo stesso designato.
3. Il verbale delle deliberazioni, per ogni argomento all'ordine del giorno, costituisce il fedele resoconto dello svolgersi della seduta consiliare e riporta i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia avuto luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
4. Gli interventi svolti e le dichiarazioni fatte dai consiglieri, che hanno avuto la parola dal Presidente, sono riportati esprimendo con la chiarezza e la completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Su richiesta autorizzata dal Presidente, gli interventi possono essere allegati integralmente al verbale, purché il relativo testo scritto, leggibile e conciso sia consegnato sottoscritto al Segretario. Possono essere trascritte a verbale le dichiarazioni di voto consegnate per iscritto al Segretario comunale o quelle dettate a verbale qualora siano contenute in poche righe.
5. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

Art. 54

Approvazione del verbale

1. I verbali, dopo essere stati firmati dal Presidente, dal Consigliere anziano e dal Segretario comunale presenti all'adunanza e siglati dal funzionario che li ha stilati, vengono pubblicati in copia conforme come previsto dalla vigente normativa, inviati per via telematica ai consiglieri, e depositati a disposizione degli stessi, che possono prenderne visione nell'ufficio di segreteria.
2. I verbali vengono sottoposti all'approvazione del Consiglio nella prima adunanza utile. All'inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio se vi siano osservazioni sui verbali depositati agli atti del Consiglio e se possono essere dati per letti ed approvati. Se nessuno interviene o si oppone, i verbali si intendono approvati all'unanimità.
3. Quando un consigliere lo richiede, si dà lettura del verbale o della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere modifiche, rettifiche o integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo quanto si intende che sia cancellato o inserito nel verbale. Di norma non possono essere richieste modifiche di dichiarazioni altrui.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di dieci minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione per alzata di mano, la proposta di rettifica. Delle rettifiche approvate si prende atto nel verbale e si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale cui si riferisce la rettifica.

Art. 55

Le votazioni

1. All'inizio di ciascuna seduta, su proposta del presidente del consiglio vengono scelti, a cura dell'assemblea, tre consiglieri con funzioni di scrutatore.
2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate e proclamate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza degli scrutatori con la votazione di controprova.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria, presso il banco della Presidenza, per le votazioni a scrutinio segreto, che coadiuvano il Presidente nella verifica della regolarità delle operazioni e della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento degli scrutatori.
5. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, normalmente, mediante scrutinio palese: per alzata di mano, per alzata e seduta o per appello nominale. Le votazioni sono effettuate in forma segreta quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone, dette deliberazioni debbono essere comunicate agli interessati. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - a) la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento o di adottare la deliberazione, a seconda del momento in cui la questione stessa viene sollevata;
 - b) le proposte di emendamento si votano nel seguente ordine, fermo restando che una volta approvato un emendamento non viene messa in votazione un'altra proposta di senso contrario:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;

• emendamenti aggiuntivi:

c) per i provvedimenti composti di varie parti, capitoli od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati singolarmente, la votazione avviene su ciascuna parte per la quale sia stata richiesta la votazione;

d) i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

7. Per i regolamenti, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte per iscritto di modifica o di soppressione. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso e in forma palese. Per i bilanci e gli atti di programmazione, avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica, che dovranno garantire l'equilibrio finanziario, presentate dai consiglieri. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente la proposta originaria integrata con le modifiche approvate.

8. Quando è iniziata la votazione non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi fino alla proclamazione dei risultati. Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento relativi alle modalità della votazione in corso. Non è consentito inoltre allontanarsi dall'aula e non sono computati tra i votanti i consiglieri che fanno ingresso in aula durante la votazione.

Art. 56

Forme di votazioni

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano o per alzata e seduta o per appello nominale. Spetta al Presidente indicare, prima dell'inizio della votazione, la modalità con la quale la stessa verrà effettuata. Il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, illustrandone le modalità di votazione. La votazione è soggetta a controprova, se questa viene richiesta, anche da un solo consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione.

2. Alla votazione per appello nominale si procede quando è previsto dalla legge o dallo statuto o in tal senso si sia pronunciato il Consiglio, su proposta del Presidente o di due consiglieri. Il Segretario comunale effettua l'appello secondo l'ordine di anzianità dei consiglieri i quali rispondono ad alta voce votando «SI» se approvano la proposta o «No» se non l'approvano. Il risultato della votazione è riscontrato dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori. Il voto

espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

3. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che desiderano che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

4. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede con la seguente procedura:

a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento, tranne all'interno con il timbro dell'ufficio di Segreteria;

b) ciascun consigliere scrive nella scheda «SI» per l'approvazione della proposta o «NO» in caso contrario, oppure i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nella proposta sottoposta al Consiglio;

c) i nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti;

d) quando la legge, lo statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della minoranza ma non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze.

e) coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti; coloro che si astengono

dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale;

f) terminata la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato e, eventualmente, proclama coloro che sono stati eletti.

5. E' consentita la votazione con il sistema elettronico nei termini e modalità previsti dalla legge.

Art. 57

Votazioni: Procedimento

1. Dopo l'eventuale votazione degli Ordini del Giorno, il Presidente del Consiglio pone in votazione il testo del documento, con le modifiche dovute agli emendamenti e sub emendamenti approvati. Prima della votazione i Consiglieri hanno diritto alla parola per non più di tre minuti per motivare il loro voto o per dichiarare la propria astensione.

2. Nel caso di votazione a scrutinio segreto il consigliere può ottenere la parola solo per motivare la sua astensione. Nel caso in cui il Consigliere si astiene dalla votazione perché portatore di un interesse personale rispetto all'oggetto della deliberazione, deve allontanarsi dall'aula e chiedere che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale. Tale attestazione deve essere parimenti effettuata tutte le volte che il Consigliere si allontana dall'aula prima della votazione e richiede che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.

3. Le deliberazioni sono approvate se ottengono voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti in aula salvo che la Legge, lo Statuto o il Regolamento prescrivano una maggioranza qualificata. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente.

4. Il procedimento di votazione non può essere interrotto e non può essere concessa la parola se non per richiamo alle disposizioni regolamentari relative all'esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa o difetti di funzionamento del procedimento elettronico del voto, se questo adottato come metodo, comunque prima che sia effettuata la proclamazione del risultato del voto.

Art. 58

Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un «quorum» speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei presenti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza e nel numero dei presenti.

3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata e la votazione esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno, che può essere comunque riproposto nelle sedute successive.

4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata non può, nella stessa adunanza, formare oggetto di ulteriore discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva qualora siano mutati i presupposti di fatto o giuridici o, se riproposta nello stesso testo, siano trascorsi almeno 180 giorni.

5. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle elezioni viene indicato il numero dei voti riportati da ciascun nominativo compresi i non eletti.

Art. 59

Regolamento interno

1. Il Consiglio Comunale adotta il proprio regolamento. Il regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio e può essere modificato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta. Le proposte di modifica dovranno essere sottoposte al preventivo parere dell'Ufficio di Presidenza e della **commissione permanente dei gruppi consiliari**.

2. Con apposito regolamento è disciplinata l'organizzazione, la gestione ed il funzionamento del palazzo sede del Consiglio e delle sedi di rappresentanza del Comune. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si avrà riguardo alle disposizioni di legge, dello statuto ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

CAPO X

NORME FINALI

Art. 60

Diffusione

1. Copia del presente regolamento sarà consegnata ai consiglieri comunali in carica. Inoltre, copia sarà inviata, dopo la loro proclamazione, ai consiglieri neoeletti.
2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.
3. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Bagheria.

Art. 61

Entrata in vigore

1. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del Comune e sul sito istituzionale del Comune stesso.
3. Sarà inserito, nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.

Il consigliere anziano
f.to Rizzo Michele

Il Presidente
f.to Maggiore Marco

Il Segretario comunale
f.to Alessi Eugenio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la pubblicazione della presente deliberazione avviene dal 05/05/2017, ai sensi dell'art. n.32, comma 1, della Legge n.69/2009 nel sito internet del Comune: www.comune.bagheria.pa.it – sez. Albo Pretorio on line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. n.124, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

l'Incaricato
f.to Vanella Letizia

Il Segretario Generale
f.to Alessi Eugenio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del T.U. approvato con D.Lgs. 267/2000.

Bagheria lì, 27/04/2017

Il Segretario Generale
f.to Alessi Eugenio

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo
dalla Residenza Municipale, lì _____

Il Segretario Generale